

Verbale di Assemblea Straordinaria del 30/10/2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 21:00, presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione BU SEN JUDO MEOLO.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 13 del vigente statuto sociale il Sig. Giacomini Danilo, verbalizza il Sig. Zanon Sabino.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti i 2/3 dei soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo settore).

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente 30 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

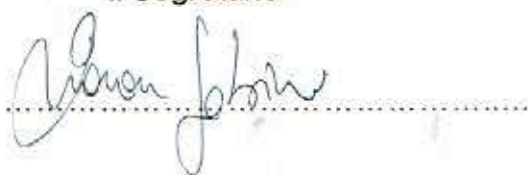
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO
Associazione di promozione sociale
"BU-SEN JUDO MEOLO"
EDUCAZIONE CULTURA E SPORT

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<BU SEN JUDO MEOLO APS>> che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Ca' Tron, 102 nel Comune di Meolo

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Bu-Sen judo Meolo si occupa di Judo. E' centro di vita associativa, aconfessionale, apolitica, antirazzista, a carattere volontario e democratico ed applica pari opportunità tra maschio e femmina. Non persegue finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Il Judo-Educazione praticato al Bu-Sen judo Meolo trae le sue motivazioni dai principi del suo fondatore (il prof. Jigoro Kano: Mikage, 1860 - 1938). Si tratta della proposta di un'educazione valida per tutti gli esseri umani, basata sul seguente principio morale: "il miglior impiego dell'energia" realizzato "in tutti assieme, per crescere e progredire".

2. Bu-Sen judo Meolo ha finalità essenzialmente educative. Per Educazione si intende: "apprendere ad affrontare la realtà" e si ritiene che questo processo interessi tutte le età dell'essere umano, anche se ha la sua massima importanza in quella formativa (dai 6 ai 15 anni).

Tali finalità sono in particolare:

a) educative in senso culturale, ecologico e sportivo

- 'culturale' inteso come "prendere dall'esperienza umana le cose utili (socialmente) e scartare quelle negative";
- ecologico - da intendersi come "rispetto per la natura";
- sportivo (a carattere dilettantistico) inteso come "essere sani per essere utili alla società"; attraverso attività, incontri e tornei, a carattere socializzante ed anche agonistico, improntati ad un'idea di sport che, ritenendo molto più importante il come si vince del vincere,

abborrisce ogni forma di doping e di premi speciali o pagamenti in denaro agli atleti meglio classificati; solo in questo senso il Bu-Sen judo Meolo aderisce a Federazioni ed Enti, nazionali ed internazionali che si occupano della promozione e della diffusione delle cosiddette "arti marziali" a scopo educativo e sportivo/dilettantistico;

- b) di assistenza. Il principio morale espresso dalle massime: "il miglior impiego dell'energia" realizzato in "tutti assieme, per crescere e progredire" va inteso come una visione di vita in cui parte del tempo e delle energie personali sono dedicate ad aiutare le persone in difficoltà: disabili, emarginati ed asociali.
- c) di discussione sul ruolo e la prassi dell'educazione. Pertanto il Bu-Sen Judo Meolo è organizzato (Strutturalmente ed economicamente) per disporre di mezzi idonei alla promozione delle sue finalità:
 - disponendo di impianti in cui le sue finalità vengano dimostrate esemplarmente attraverso il "dojo" (centro sociale di pratica della disciplina);
 - attraverso una attività formativa per i suoi associati, comprensiva di corsi di formazione ed istruzione costituiti da "shiai" (gare), stages (raduni di pratica e discussione), conferenze ed attività di studio;
 - discutendo con enti e persone che si occupano di attività giovanile, del tempo libero proponendo che esso abbia a qualsiasi età un fine educativo.
- d) di organizzazione di attività culturali, ricreative e del tempo libero che possano contribuire all'arricchimento della persona umana, che insegnino a collaborare con gli altri e ad unirsi nello sforzo di avanzare insieme verso un mondo migliore; tali attività sono rivolte a favore dell'intera comunità.
- e) di impegno nella protezione civile, in quanto il principio morale espresso nella massima "tutti insieme per crescere e progredire" viene applicato anche alle situazioni di emergenza.
- f) di attenzione ai diversamente abili. Da alcuni decenni è maturata, nel mondo del Judo Educazione, un'importante esperienza di intervento, svolto in particolare a favore di coloro che sono affetti dalla sindrome di Down;
- g) di sviluppare, promuovere e coordinare iniziative che rispondano ai bisogni di attività motoria e sportiva della comunità, in particolare dei lavoratori, dei giovani, delle donne, degli anziani, degli emarginati e dei diversamente abili. L'Associazione sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione dell'individuo.
- h) in azione morale (intendendo l'Educazione come un fattore di tale natura),
- i) azione culturale per la formazione di persone capaci ed attive,
- j) azione sportiva per attuare la comprensione del principio proposto in corpo, mente e cuore.

L'attenzione dell'Associazione verso le attività sociali, assistenziali ed ecologiche, la assimila ad un'organizzazione di promozione sociale: tuttavia il proposito del Bu-Sen judo Meolo è di formare cittadini sani che realizzino una maturazione collettiva, tanto abili che disabili, che comprendano che siamo "tutti insieme per progredire col miglior impiego dell'energia". Pertanto la proposta del Bu-Sen Meolo può essere anche considerata come azione volta al recupero dei cosiddetti "normali" per portarli all'autorealizzazione ed al servizio del prossimo, in una nuova Educazione alla vita che consideri anche l'individuo diversamente abile come un essere essenziale alla vita dell'umanità.

In sintesi le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle individuate al **comma 1 dell'art. 5 D.Leg. 117/2017 con le seguenti lettere:**

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

allenamenti, gare ed incontri anche nazionali di Judo;

conferenze, corsi di formazione, visite guidate e attività sportiva per ragazzi con gradi lievi di disabilità.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Se prevista la quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto

- 1) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo le modalità stabilite, fruendo della possibilità di informazione e di controllo stabilita dalle Leggi e dallo statuto;
- 2) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 3) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- 4) votare in Assemblea, se iscritti, nel libro degli associati;
- 5) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whats app. e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 16 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- Disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di Amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 19 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.

Meolo, li 30 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Giacomin Danilo



IL SEGRETARIO

Zanon Sabino



AGENZIA DELLE ATTIVITÀ

2214

ESG 2016

IL FUNZIONARIO (*)

Susanna 11/11/2020

Il funzionario in delega del Presidente dell'Associazione Runts

17 NOV. 2020